REGOLAMENTO (UE) N. 555/2010 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1412/2006 relativo a talune misure restrittive nei confronti del Libano

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la posizione comune 2006/625/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa al divieto, in conformità della risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di vendere o fornire armamenti e materiale connesso e di prestare servizi correlati a entità o individui in Libano [1],

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1412/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativo a talune misure restrittive nei confronti del Libano [2], vieta di fornire assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria a chiunque in Libano, o destinati a essere utilizzati in Libano, in linea con la posizione comune 2006/625/PESC.

(2) È opportuno allineare il regolamento (CE) n. 1412/2006 ai recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda, da un lato, l'identificazione delle autorità competenti e, dall'altro, l'articolo sulla competenza dell'Unione. Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire integralmente gli articoli che devono essere modificati.

(3) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1412/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1412/2006 è così modificato:

1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell'allegato possono autorizzare, previa notifica scritta dello Stato membro interessato al governo del Libano e all'UNIFIL e alle condizioni che ritengono appropriate:

a) la fornitura a qualsiasi persona fisica o giuridica, ente o organismo in Libano non appartenente alle forze armate della Repubblica libanese o all'UNIFIL, di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad armamenti o materiale connesso in Libano o destinati ad essere utilizzati in Libano, a condizione che:

i) i servizi non vengano prestati, direttamente o indirettamente, a qualsiasi milizia di cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto il disarmo nelle risoluzioni 1559 (2004) e 1680 (2006);

ii) le autorizzazioni siano concesse caso per caso; e

iii) il governo del Libano o l'UNIFIL abbiano comunque autorizzato la prestazione dei servizi alla persona, all'ente o all'organismo in questione. Qualora il governo del Libano o l'UNIFIL autorizzino una fornitura o un trasferimento specifici di armamenti specifici o di materiale connesso a una persona, a un ente o a un organismo, si può considerare che tale autorizzazione comprenda anche la fornitura alla persona, all'ente o all'organismo in questione di assistenza tecnica pertinente alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni in oggetto;

b) la fornitura alle forze armate della Repubblica libanese di assistenza tecnica in relazione alle attività militari e agli armamenti o materiale connesso e di finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti alle attività militari, purché il governo del Libano non sollevi obiezioni entro quattordici giorni dal ricevimento della notifica.

2. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell'allegato possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:

a) la fornitura di assistenza tecnica in relazione alle attività militari e agli armamenti o materiale connesso, a condizione che:

i) i beni a cui si riferisce l'assistenza vengano utilizzati o siano destinati ad essere utilizzati dall'UNIFIL nello svolgimento della sua missione e che

ii) i servizi siano prestati a forze armate che appartengono o apparterranno all'UNIFIL;

[1] GU L 253 del 16.9.2006, pag. 36.
[2] GU L 267 del 27.9.2006, pag. 2.

b) la fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad attività militari e ad armamenti o materiale connesso, a condizione che:

i) il finanziamento o l'assistenza finanziaria siano forniti all'UNIFIL, alle forze armate di uno Stato che fornisce truppe all'UNIFIL o a un'autorità pubblica responsabile delle forniture alle forze armate di tale Stato, e che

ii) gli armamenti o il materiale connesso siano destinati ad essere utilizzati dall'UNIFIL o dalle forze armate dello Stato in questione distaccate presso l'UNIFIL.

3. Le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell'allegato possono concedere le autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 solo prima dello svolgimento delle attività per cui sono richieste.

4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi dei paragrafi 1 e 2.»;

2) è inserito il seguente articolo:

«*Articolo 6* bis

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui all'articolo 3 e le indicano nei siti web elencati nell'allegato. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima che entrino in vigore, le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi di dette autorità competenti, entro il 15 luglio 2010 e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.»;

3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 7*

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d) a tutte le persone giuridiche, enti o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;

e) a tutte le persone giuridiche, enti o organismi per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all'interno dell'Unione.»;

4) l'allegato è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2010.

Per il Consiglio
Il presidente
J. BLANCO LÓPEZ

ALLEGATO

«ALLEGATO

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui all'articolo 3 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea
DG Relazioni esterne
Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune
Unità A2. Risposte alle crisi e consolidamento della pace
CHAR 12/106
B-1049 Bruxelles (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel. (322) 295 55 85
Fax (32 2) 299 08 73»